

Codice A1802B

D.D. 18 aprile 2025, n. 842

PRESA D'ATTO - Rif. Comunicazione della Società NB10 srl della volontà di avvalersi della proroga del termine di inizio/fine lavori relativa alla Determinazione Dirigenziale n. 1680/A1802B/2024 del 14.06.2023 di Autorizzazione a costruire ed esercire un impianto elettrico alla tensione di 15.000 V ed opere accessorie per la connessione di un impianto fotovoltaico sito in via S. Anna La Vetere nel Comune di Verolengo



ATTO DD 842/A1802B/2025

DEL 18/04/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: PRESA D'ATTO – Rif. Comunicazione della Società NB10 srl della volontà di avvalersi della proroga del termine di inizio/fine lavori relativa alla Determinazione Dirigenziale n. 1680/A1802B/2024 del 14.06.2023 di Autorizzazione a costruire ed esercire un impianto elettrico alla tensione di 15.000 V ed opere accessorie per la connessione di un impianto fotovoltaico sito in via S. Anna La Vetere nel Comune di Verolengo (TO)”, ubicato nei Comuni di Verolengo (TO) e Crescentino (VC), giusta art. 10-septies del d.l. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con L. 20 maggio 2022, n. 51, modificato, da ultimo dall’articolo 7, comma 2, del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con L. 21 febbraio 2025, n. 15.

Con riferimento all’oggetto:

- vista la DD n. 1680/A1802B/2024 del 14.06.2023 di “Autorizzazione a costruire ed esercire un impianto elettrico alla tensione di 15.000 V ed opere accessorie per la connessione di un impianto fotovoltaico sito in via S. Anna La Vetere nel Comune di Verolengo (TO)”, ubicato nei Comuni di Verolengo (TO) e Crescentino (VC), ad istanza della Società NB10 srl, che stabilisce, tra l’altro, che: *“entro due anni dalla data della presente determinazione, la Società NB10 srl dovrà presentare al Settore regionale competente, ai sensi degli artt. 13 e 14 della l.r. 23/84, i piani particellari con l’elenco dei proprietari sulle aree private su cui insisterà l’opera autorizzata, rispetto ai quali è necessario procedere nei termini della legge regionale 23/84, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. 330/2004, ed entro tre anni deve iniziare i lavori...”*;

- considerato che l’art. 10-septies del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con L. 20 maggio 2022, n. 51, modificato dall’articolo 10, comma 11-decies, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 e successivamente modificato dall’articolo 4-quater, comma 1, del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11, e dall’articolo 7, comma 2, del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con

modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, stabilisce la proroga di trentasei mesi dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2024;

- considerato che la determinazione dirigenziale n. 1680/A1802B/2024 del 14.06.2023 sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato e non risulta in contrasto, ad oggi, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio vigenti;

- vista la lettera, ns. prot. n. 10737 del 12.03.2025, con cui la Società NB10 srl comunica: - che le attuali condizioni del mercato dei componenti degli impianti fotovoltaici, che hanno risentito dapprima dell'emergenza pandemica da COVID-19 e poi dell'attuale crisi energetica, hanno reso fortemente difficoltoso l'approvvigionamento di materiali (visti anche gli incrementi eccezionali dei loro prezzi) e la pianificazione delle opere; - che tali circostanze smettono a rischio il rispetto del termine di inizio lavori (14.06.2026); - che l'art. 10-septies del d.l. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con L. 20 maggio 2022, n. 51, modificato, da ultimo, dall'articolo 7, comma 2, del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202, dispone che *"1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di trentasei mesi : a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del TU di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2024, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate [...]"; - di volersi avvalere della proroga di 36 mesi del termine di inizio lavori (ovvero entro il 14.06.2029) e conseguente estensione della data per il completamento dei lavori (ossia entro i 2 anni successivi, ovvero entro il 14.06.2031);*

- considerato che la determinazione dirigenziale n. 1680/A1802B/2024 del 14.06.2023 ha data antecedente al 31.12.2024;

- visto che la Società NB10 srl ha trasmesso la suddetta comunicazione in data 12.03.2025 e dunque prima della scadenza dei termini previsti (14.06.2026);

- considerato altresì che la proroga prevista dall'art. 10-septies del d.l. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con L. 20 maggio 2022, n. 51 e s.m.i. è applicabile alla summenzionata determinazione Dirigenziale n. 1680/2023;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Quanto sopra visto e considerato, con la presente

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 10-septies del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con L. 20 maggio 2022 n. 51 e

ss.mm.ii.;

determina

di PRENDERE ATTO della volontà espressa dalla Società NB10 srl di avvalersi della proroga di 36 mesi del termine di inizio lavori (ovvero entro il 14.06.2029) e conseguentemente della data per il completamento dei lavori (ossia entro i 2 anni successivi, ovvero entro il 14.06.2031), riferiti alla determinazione Dirigenziale n. 1680/A1802B/2024 del 14.06.2023, giusta art. 10-*septies* del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con L. 20 maggio 2022, n. 51 modificato, da ultimo, dall'articolo 7, comma 2, del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con L. 21 febbraio 2025, n. 15.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di 60 o 120 giorni dalla sua notifica o piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe